

**CENTRALE DI COMMITTENZA**  
**TRA I COMUNI CONVENZIONATI DI**  
*Bianchi- Colosimi- Panettieri – Scigliano - Pedivigliano*

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA**

**I N D I C E**

Art.	DESCRIZIONE
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
1	Oggetto del regolamento.
2	Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 163/2006.
<b>CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA</b>	
3	Regole di organizzazione e funzionamento.
4	Attività di competenza dell'Ente convenzionato.
5	Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
<b>CAPO III - DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA</b>	
6	Modalità di acquisizione.
7	Limiti di applicazione.
8	Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia.
9	Svolgimento della procedura del "cottimo fiduciario".
10	Criteri di scelta del contraente.
11	Acquisti sul mercato elettronico.
<b>CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI</b>	
12	Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.
13	Dotazione del personale.
14	Commissioni di gara.
15	Strumenti di comunicazione fra i contraenti.
<b>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
16	Recesso.
17	Controversie e contenziosi.

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 34, e dall'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 12. aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

### **Art. 2 – Funzioni, attività e servizi.**

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a.* collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
- b.* eventuale definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;
- c.* collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163;
- d.* collaborazione per la stesura del bando di gara e/o del capitolato speciale;
- e.* definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- f.* definizione, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- g.* redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h.* nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i.* collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- j.* collaborazione alla stesura dello schema di contratto;
- k.* cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- l.* trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

## **CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA**

### **Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.**

1. La Centrale di Committenza è operativa presso il Comune di Bianchi, Piazza Matteotti 15, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

3. La Centrale di Committenza si impegna, entro 40 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara, fatti salvi gli specifici casi di urgenza all'uopo segnalati dai comuni richiedenti.

4. La Centrale di Committenza predispose il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. dell'Ente convenzionato e dal Responsabile della Centrale di Committenza.

5. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica e della determina di indizione gara curata dal Responsabile della Centrale di Committenza in cui devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato e pubblicati sul sito internet del Comune e della Centrale di Committenza, come pure, nelle forme eventualmente previste, inviati alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria e al Ministero delle Infrastrutture.

6. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

#### **Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato.**

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

- a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D. Lgs. n. 163/2006;
- b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto; I singoli comuni sono in ogni caso tenuti all'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture completi di tutte le indicazioni di cui all'art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta;
- d. la stipula del contratto d'appalto;
- e. l'affidamento della direzione dei lavori;
- f. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- g. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. 163/2006.
- h. monitora l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
- i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori.
- j. il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere

2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

#### **Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).**

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 D. Lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza.

2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

### **CAPO III – DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ED IN ECONOMIA**

#### **Art. 6 – Finalità**

Le funzioni ed i servizi oggetto di questa convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e delle procedure di gara come meglio specificato nei seguenti articoli.

L'ambito di operatività della C.U.C. è relativo a lavori pubblici di importo a base d'asta pari e o superiore ad € 40.000,00, all'acquisizione di beni e servizi per importi a base d'asta pari o superiori

ad € 40.000,00, come indicato all'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed alle procedure di cottimo fiduciario precedute da gara informale.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente convenzione le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le procedure di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, siano inferiori a quarantamila euro.

Gli appalti di lavori, forniture e servizi di importi inferiore alla soglia di € 40.000,00 potranno essere delegati alla C.U.C. dagli Enti aderenti la presente convenzione

a) in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese.

In entrambi i casi l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P.

#### **Art. 7 – Limiti di applicazione.**

1. La Centrale di Committenza opera per gli affidamenti per importi oltre i **40.000 €** per i lavori, servizi e forniture esclusa IVA.

2. Oltre tale importo, si procede con le ordinarie procedure, applicando le vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.

3. Per la scelta del "cattimista" o di quant'altro occorra per l'esecuzione in amministrazione diretta dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture, qualora l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, il R.U.P. dell'Ente Convenzionato può affidare direttamente ad una sola ditta, comunque con provvedimento scritto e motivato. Nello stesso limite di spesa, il ricorso ad un'unica ditta è consentito anche nei casi di forniture complementari effettuate presso il fornitore originario.

4. Il R.U.P. per l'aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 ha comunque la facoltà di richiedere alla Centrale di Committenza l'espletamento di una procedura negoziata.

5. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro con l'affidamento mediante cottimo fiduciario, esso avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

6. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro con l'affidamento mediante cottimo fiduciario, esso avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante

7. Le gare ufficiose possono essere espletate anche per via telematica "online", con le modalità previste dalla normativa vigente.

8. Nessuna acquisizione di lavori, beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Capo III del presente Regolamento.

#### **Art. 8 – Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia.**

1. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi in economia.

4. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune, relativi a:

a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento, carta, buste, ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

d) materiale per la redazione degli atti, bandiere, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

l) combustibile per il riscaldamento di immobili;

- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i giochi, l'arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, rinfreschi, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

Rientrano nella fattispecie di cui al comma 4, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, cellulari;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, apparecchi per la rete telefonica ed informatica, ecc.);
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica).

5. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi o alla prestazione di servizi in economia.

6. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing, servizi di brokeraggio;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti e assistenza software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

m) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi; servizi di pubblicazione istituzionale;

n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;

o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura, registrazione e sbobinatura;

p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94 (tra gli altri: raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizia strade, sgombero neve, servizi ambientali ed ecologici, ecc.);

q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

u) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

7. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi legali;

f) servizi tecnici;

g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

8. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia.

### **Art. 9 – Svolgimento della procedura del “cottimo fiduciario”.**

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione da parte del Responsabile della Centrale di Committenza di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla

base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Responsabile e aggiornati annualmente. I preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le caratteristiche tecniche e le qualità del lavoro, servizio o fornitura richiesti;
- c) le modalità di esecuzione;
- d) le modalità ed i tempi di pagamento;
- e) le eventuali garanzie, richieste nei limiti di Legge, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o ad avvenuta di regolare esecuzione della prestazione richiesta;
- f) le eventuali penalità e cauzioni qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto in forma di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida;
- g) il prezzo indicativo o a base d'asta;
- h) i criteri di aggiudicazione;
- i) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- j) tutti quegli altri elementi che si rendano necessari per la particolarità del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale si dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. I punti di cui al comma 2 del presente articolo possono anche essere contenuti in un capitolato o in un disciplinare tecnico.

#### **Art. 10 – Criteri di scelta del contraente.**

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o secondo la descrizione della lettera d'invito;
- b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione (prezzo, termine di esecuzione o di consegna, qualità, valore tecnico, assistenza tecnica, valore estetico/funzionale, ecc.), comunque da menzionarsi nella lettera d'invito.

#### **Art. 11 – Acquisti sul mercato elettronico.**

1. In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D. L. 52/2012 che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, la Centrale di Committenza potrà procedere all'acquisizione di servizi e forniture per tutti i Comuni aderenti in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

### **CAPO IV – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

#### **Art. 12 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.**

1. L'adesione alla centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dall'ottimizzazione di scala e dal ricorso a procedure telematiche.
2. Le somme da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara sono poste a carico direttamente delle imprese aggiudicatrici in misura non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di VA, del fatturato realizzato (D.M. 23 novembre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale N° 8 del 10.02.2013) e comunque senza oneri a carico degli Enti aderenti.

3. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012, N° 221, in caso di gara deserta e/o annullata, della Centrale di Committenza.
4. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono , quindi a carico, del fondo che si viene a costituire con il conferimento della percentuale dell'1,5,% versato dalle
5. La Centrale unica di Committenza presenterà , a seguito della sua prima seduta , una proposta circa la ripartizione del fondo che dovrà coprire tutti gli oneri di gestione. La proposta dovrà essere approvata dalla Conferenza dei Sindaci
6. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli oneri per la gestione associata riguardano i costi di personale, di funzionamento, per attrezzature, per cancelleria, per spese postali, le spese di cui al precedente comma 3 del presente articolo ecc..
7. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.
8. Le spese relative alle Commissioni aggiudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.
9. Restano direttamente a carico degli Enti aderenti e non sono soggetti a riparto gli oneri relativi agli eventuali contenziosi in materia di affidamento.

#### **Art. 13 – Dotazione del personale.**

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opereranno secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

3. La dotazione organica della Centrale è composta dai Responsabili dei settori tecnici dei comuni di Bianchi, Colosimi, Scigliano, Panettieri e Pedivigliano.

#### **Art. 14 – Commissioni di gara.**

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza, identificato nel Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco del Comune capo-fila

2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/ responsabile indicato dell'Ente convenzionato ovvero dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 163/2006. Almeno un componente, nel caso che il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet del Comune di capofila e in quello dove devono essere eseguiti i lavori, forniture o servizi.

#### **Art. 15 – Strumenti di comunicazione fra i contraenti.**

1. I soggetti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza.

### **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16 – Recesso.**

1. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

### **Art. 17 – Controversie e contenziosi.**

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate per la loro definizione al giudice ordinario-foro competente Tribunale di Cosenza .E' escluso l'arbitrato.

# CENTRALE DI COMMITTENZA

## SCHEMA CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... presso la sede del Municipio di .....

tra

1. Il Comune di ....., in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in ..... (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ....., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di ....., in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in ..... (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ....., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il Comune di ....., in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in ..... (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ....., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
4. Il Comune di ....., in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in ..... (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ....., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

### PREMESSO

che i Comuni di Bianchi, Colosimi, Panettieri, Scigliano e Pedivigliano intendono gestire in forma convenzionale la “centrale di committenza unica” per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell’art. 30 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando al disposto dell’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che al comma 3 bis - comma aggiunto dall’art. 23, comma 4, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto delle Direttive CEE n. 2004/17 (art. 29) e n. 2004/18 (art. 11)

- l’art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 prevede: “*I Comuni non capoluogo di*

*provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”;*

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di ..... n. ....  
del .....

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di ..... n. ....  
del .....

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione**

1. Con la presente Convenzione i Comuni di Bianchi, Colosimi, Panettieri, Scigliano e Pedivigliano, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;
2. La convenzione persegue la finalità:
  - a. di ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
  - b. ottimizzare il sistema degli acquisti di lavori beni e servizi, promuovendo l'indizione di procedure di affidamento uniche anche nell'interesse di enti non aderenti alla presente convenzione purché previa stipulazione di appositi protocolli tra gli organi esecutivi delle amministrazioni interessate.

#### **Art. 2 – Ambito territoriale**

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.
2. La C.U.C. ha sede presso il Comune di Bianchi ente capofila.

#### **Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza**

1. La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate all'art. 2 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA e quant'altro non espressamente indicato ma necessario per l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.

#### **Art. 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni**

1. I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune di Bianchi, ente capofila, indicato quale capo convenzione e ove verrà istituita la Centrale di Committenza.

#### **Art. 5 – Gestione**

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
- ✓ Conferenza dei Sindaci;
  - ✓ Responsabile della Centrale di Committenza.

#### **Art. 6 – Conferenza dei Sindaci**

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati, è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo - convenzione.

3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- Approva nella prima seduta le norme per il funzionamento della Centrale di Committenza, secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza all'art.3;
- Approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
- Propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate.
- Verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi;

4. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.

5. Le funzioni di segretario delle Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei segretari dei Comuni convenzionati o da loro delegati.

#### **Art. 7 – Responsabile della Centrale di Committenza**

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune capo - convenzione.

2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004.

3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- Ricepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
- Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
- Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;

- Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
- Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

### **Articolo 8 - Omogeneizzazione degli strumenti regolamentari.**

1. Le amministrazioni aderenti, nel rispetto dell'autonomia dei singoli consigli comunali si impegnano a proporre strumenti regolamentari omogenei così da favorire l'azione sinergica della centrale.
2. Il responsabile della centrale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione elabora la bozza da sottoporre all'approvazione dei singoli consigli comunali
  - a. del regolamento dei contratti;
  - b. del regolamento per gli interventi da eseguirsi in economia.
3. Entro il 31 dicembre 2016 deve essere completato il percorso di omogeneizzazione degli strumenti regolamentari e dell'eventuale modulistica operativa.

### **Articolo 9 - Rapporti tra responsabile del procedimento e responsabile della centrale.**

1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163
  - a. assicura la tempestività degli adempimenti che la presente convenzione pone in capo alle amministrazioni aderenti nonché degli ulteriori connessi con fasi non assegnate alla competenza della centrale.
  - b. Attesta la congruità degli importi posti a base d'asta con riguardo in particolare ai costi di personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
  - c. Collabora con il responsabile della centrale per individuare i criteri di valutazione delle offerte ed i relativi pesi nonché per assicurare il corretto svolgimento del procedimento di acquisizione.
2. Nei procedimenti di affidamento congiunti le funzioni di responsabile del procedimento sono di norma svolte dal dipendente dell'ente che assume la parte maggioritaria della spesa. E' fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati.

### **Art. 10 – Personale**

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opereranno secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.
2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.
3. La dotazione organica della Centrale è composta:  
Dai rispettivi Responsabili degli Uffici Tecnici nominati dal Sindaco.

### **Art. 11 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni**

1. La convenzione avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.
3. Alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi degli Enti interessati

previa verifica dei risultati conseguiti.

### **Art. 12 – Mezzi finanziari**

1. L'adesione alla centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dell'ottimizzazione di scala e dal ricorso a procedure telematiche.
2. Le somme da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara sono poste a carico direttamente delle imprese aggiudicatarie in misura non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato ( D.M. 23 novembre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale N° 8 del 10.02.2013) e comunque senza oneri a carico degli Enti aderenti.
3. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della legge 17 dicembre 2012 N° 221° in caso di gara deserta e / o annullata, della Centrale di Committenza.
4. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono, quindi a carico, del fondo che si viene a costituire con il conferimento della percentuale dell'1,5 % versato dalle ditte aggiudicatarie.
5. La Centrale unica di Committenza presenterà, a seguito della sua prima seduta, una proposta circa la ripartizione del fondo che dovrà coprire tutti gli oneri di gestione. La proposta dovrà essere approvata dalla Conferenza dei Sindaci.
6. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli oneri per la gestione associata riguardano i costi di personale, di funzionamento, per attrezzature, per cancelleria, per spese postali, le spese di cui al precedente comma 3 del presente articolo ecc.
7. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.
8. Le spese relative alle Commissioni aggiudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.
9. Restano direttamente a carico degli Enti aderenti e non sono soggetti a riparto gli oneri relativi agli eventuali contenziosi in materia di affidamento.

### **Art. 13 – Obblighi e garanzie**

1. Il Comune capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale di Committenza.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di

reiterata omissione, la convenzione è risolta.

3. È a carico del Comune capo-convenzione il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

#### **Art. 14 – Recesso e risoluzione della convenzione**

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 11, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

4. Il recesso deve in ogni caso manifestarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

#### **Art. 15 – Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate per la loro definizione al giudice ordinario-foro competente Tribunale di Cosenza. E' escluso l'arbitrato.

#### **Art. 16 - Rinvii**

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 17 – Registrazione**

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di .....

Il Sindaco

.....

Comune di .....

Il Sindaco

.....

Comune di .....

Il Sindaco

.....

Comune di .....

Il Sindaco

.....